



# COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

## Deliberazione di Consiglio Comunale N. 38 del 27-09-2017

COPIA  
Codice Ente: 10072

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19/08/2016 N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.</b>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 20:30, in Cerete, nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>LOCATELLI CINZIA</b>	<b>P</b>	<b>Sforza Sergio</b>	<b>P</b>
<b>SAVOLDELLI CHRISTIAN</b>	<b>P</b>	<b>CONSONNI SARA</b>	<b>P</b>
<b>ARGENTON GIAN CARLO</b>	<b>P</b>	<b>GHITTI SERAFINO</b>	<b>A</b>
<b>BALDUZZI ILARIA</b>	<b>P</b>	<b>SEGHEZZI EZIO</b>	<b>P</b>
<b>FRACASSI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>Rossi Paola</b>	<b>P</b>

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SCIARRONE GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, LOCATELLI CINZIA, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il **Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima

applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cerete e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

– società "Castione della Presolana – Monti del Sole s.r.l.", in quanto: società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori e con un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 nel triennio precedente;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare,

espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

– nella società “Castione della Presolana – Monti del Sole s.r.l.”, *(0,034% di quota di partecipazione mediante comunicazione alla Società della volontà di cedere le proprie azioni e attivazione delle procedure secondo le norme statutarie, da effettuarsi entro un anno dal piano in oggetto)*, per le seguenti motivazioni: in quanto: società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori e con un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 nel triennio precedente;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

RILEVATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere agli opportuni provvedimenti del caso;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., inseriti nel presente atto;

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

presenti n. 9

votanti n. 9

favorevoli n. 9

astenuti n. =

contrari n. =

## DELIBERA

1. **di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **di procedere all'alienazione** delle seguenti partecipazioni:

– società “Castione della Presolana – Monti del Sole s.r.l.”, *(0,034% di quota di partecipazione mediante comunicazione alla Società della volontà di cedere le proprie azioni e attivazione delle procedure secondo le norme statutarie, da effettuarsi entro un anno dal piano in oggetto)*, per le seguenti motivazioni: in quanto: società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori e con un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 nel triennio precedente;

3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-09-2017 - Pag. 4 - COMUNE DI CERETE

5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000, con separata votazione che ha ottenuto il seguente esito:  
presenti n. 9  
votanti n. 9  
favorevoli n. 9  
astenuti n. =  
contrari n. =

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE.

Addì 27-09-2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Gabrieli Antonella

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA.

Addì 27-09-2017

**Il Responsabile del Servizio**

F.to SCIARRONE GIUSEPPE

---

Approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**

F.to LOCATELLI CINZIA

**Il Segretario Comunale**

F.to SCIARRONE GIUSEPPE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 04-10-2017 al 19-10-2017, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Cerete 04-10-2017

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to PERONI CRISTIANA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto:

- per decorrenza del termine di 10 giorni dall'eseguita pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Cerete, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

f.to PERONI CRISTIANA

---

**Copia conforme all'originale.**

Addì

**Il Segretario Comunale**